

ATTESTATO PER L'ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO

(art. 15 D.P.R. 31 LUGLIO 1980 N.618)

TITOLARE AVENTE DIRITTO

Cognome _____ Nome _____ Qualifica/ Grado _____
Luogo e data di nascita _____ Cod. Fiscale _____
Comune, Via di residenza e C.A.P. (1) _____ e mail _____
A.S.L.n. _____ Iscrizione S.S.N. (2) n. _____
Categoria di appartenenza (3) _____
Sede di lavoro all'estero _____ Stato _____
Durata presumibile di permanenza all'estero (4) _____ dal _____ al _____

Per i lavoratori del settore privato dichiarazione a cura del datore di lavoro	
Si attesta che il lavoratore in epigrafe presterà la propria attività lavorativa all'estero alle dipendenze del _____	
_____ (Ente, Impresa, Società)	
per il periodo e nelle località sopra indicati. Il lavoratore si trova nelle condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera A), del D.P.R. 31.7.1980, n. 618.	
Data _____	Timbro e firma _____

COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

Relazione di parentela	Cognome e Nome	Data e luogo di nascita

Data _____

Firma del titolare _____

ACCERTATO IL DIRITTO, SI RILASCIAMO IL PRESENTE ATTESTATO

Data _____

(Timbro dell'Ufficio) (5)

Firma del responsabile _____

- Note: (1) Per il lavoratore non più residente anagraficamente sul territorio nazionale indicare l'iscrizione all'AIRE e la residenza all'estero.
(2) Per i lavoratori distaccati e residenti all'estero, per i quali non si possa fare riferimento ad una A.S.L. di iscrizione, indicare il numero di matricola, se dipendenti pubblici, ovvero il numero di posizione contributiva all'INPS, se dipendenti privati.
(3) Indicare ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 618/80, in quale settore si opera. Per i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che del settore privato, specificare il datore di lavoro o l'Amministrazione di appartenenza. Il lavoratore autonomo dovrà esibire idonea documentazione che sarà acquisita agli atti dalla A.S.L. I titolari di borse di studio e i vincitori di stage dovranno esibire la documentazione comprovante il conseguimento della borsa di studio o dello stage specificando l'Università o Fondazione, italiana o estera, che la eroga.
(4) L'Azienda Sanitaria Locale di iscrizione del lavoratore deve, contestualmente all'emissione dell'attestato, ottemperare agli adempimenti previsti dall'art. 7, comma 1, della Legge 7/8/1982 n. 526: sospendere il medico di medicina generale per soggiorni superiori a 30 giorni.
(5) Per i lavoratori del settore privato: A.S.L. competente territorialmente o, all'estero, Consolato competente. Per i lavoratori del settore pubblico: ASL competente territorialmente, Ministero della Salute o Amministrazione o Ente pubblico di appartenenza o, all'estero, Consolato competente.

AVVERTENZE

- A) L'attestato ha validità per il periodo di permanenza all'estero indicato nel frontespizio. Nell'eventualità di una permanenza per una durata di tempo indeterminata l'attestato ha validità di un anno dalla data di rilascio. In caso di rientro dal periodo di missione o di distacco all'estero, prima del termine indicato nel frontespizio, il diritto all'assistenza sanitaria all'estero cessa con la data del rientro sul territorio nazionale.
B) Ai fini del rilascio dell'attestato deve essere acquisita agli atti la documentazione comprovante il diritto all'assistenza sanitaria all'estero.
C) I soggetti legittimati al rilascio dell'attestato devono inoltrare al Ministero della Salute e alla ASL dell'assistito copia dell'attestato emesso.